



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE MAZZINI"- ERICE – TRENTAPIEDI

Via Cesarò, 19 – 91016 Erice (TP) – ☎ 0923826198

Cod. Mecc: TPIC831001 - C.F. 80003780816 - 🌐 www.mazzinierice.edu.it

email: tpic831001@istruzione.it - PEC: tpic831001@pec.istruzione.it

Circ. n. 246
Prot.n.2446/V.6

Erice, 05/03/2026

Ai Docenti di sostegno dei tre ordini di scuola
Al referente per l'inclusione l'istituto
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Al sito WEB

OGGETTO: Accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024

Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità. In tale contesto, per "professionisti sanitari esterni" si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente.

L'istituzione scolastica procederà nel seguente modo:

Autorizzazione all'accesso

L'accesso del professionista deve essere consentito esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, quale atto dovuto a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata senza alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento. Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all'assenso di altri soggetti.

Comunicazione

L'istituzione scolastica assicura una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata. Tale comunicazione ha natura esclusivamente informativa e non può in alcun caso assumere la forma di consenso o assenso, né condizionare l'accesso del professionista.

Tutela della riservatezza

È legittima la richiesta al professionista sanitario di una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza, con particolare riferimento:

- alla non interazione con alunni diversi da quello interessato;
- alla permanenza in classe sempre in presenza del docente.

Tempi di richiesta e gestione delle urgenze

Ciascuna istituzione scolastica può definire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, un congruo lasso di tempo - comunque non superiore a 20 (venti) giorni, solari e consecutivi, dalla presentazione dei documenti - per autorizzare l'accesso del professionista sanitario. Tale previsione organizzativa non può tuttavia pregiudicare o comprimere i diritti dell'alunno con disabilità.

Progetto terapeutico o di osservazione

Il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve contenere gli elementi essenziali concordati nell'ambito del:

- Piano terapeutico o riabilitativo;
- Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Progetto di vita.

Organizzazione scolastica degli accessi

Ferma restando la piena tutela del diritto dell'alunno alla continuità terapeutica, l'istituzione scolastica può organizzare, in concerto con il professionista, per esigenze di funzionamento interno:

- giornate dedicate;
- calendari programmati degli accessi.

Adempimenti non conformi

Non risultano conformi alle presenti indicazioni generali:

- la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
- la richiesta dell'assenso dei docenti;
- l'acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti professionisti sanitari incaricati.

Si allega alla presente:

- Autorizzazione all'ingresso in classe di specialista esterno
- Informativa alle famiglie

Il Dirigente Scolastico

Giorgina Gennuso

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell' Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo n. ° 39/1993)